



udito l'Avvocato CARNEVALI PAOLO;

udito l'Avvocato GOVERNATORI FRANCESCO per delega TASSETTI RENATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

dipendente del Comune di Civitanova Marche in cat. D2 (da D1), caposervizio addetto alla manutenzione stradale, chiedeva al Tribunale di Macerata il riconoscimento del diritto alla collocazione dell'Area posizioni organizzative (APO) del detto Comune ai sensi del CCNL 1998/2001 contestando i criteri selettivi di cui alla Delib. G.M. n. 578 del 2000 che avevano portato all'attribuzione di tre incarichi in APO a tre soggetti che avevano la posizione D3.

Il Tribunale di Macerata con sentenza del 19.6.2007 rigettava la domanda ritenendo legittima la Delib. del Comune. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 3.6.2011 rigettava l'appello dell' I. ed affermava che la previsione di cui all'art. 82 CCNL 31.3.1999 sulla facoltà dell'Amministrazione di assegnare le PO solo a dipendenti di categoria D non era un obbligo; che il bando di selezione del Comune era un atto di gestione privatistico censurabile sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede; che in particolare l'atto contestato dall'appellante era conforme a diritto e non discriminatorio. L'art. 9 del CCNL prevedeva tra i requisiti privilegiati non l'espletamento di mansioni di fatto ma i requisiti di ordine culturale e pertanto l'assegnazione in APO dei tre lavoratori non aveva carattere discriminatorio posto che i tre erano in D3 ed erano laureati. Inoltre l'appellante avrebbe dovuto allegare in ogni caso di avere qualche titolo preferenziale rispetto ai colleghi, il che non era avvenuto. La prova testimoniale ammessa dal primo giudice era stata poi correttamente revocata in quanto prevalente e sufficiente la prova documentale.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l' I. con otto motivi; resiste il Comune intimato con controricorso.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione dei principi ermeneutici e normativi di cui alla *legge delega 23 ottobre 1992, n. 421* al *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*; al *D.Lgs. 4 novembre 1997*, al *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*; al *D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 80 e ss.* e al *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1* con riferimento agli artt. 8 e 9 del CCNL 31.3.1999 ed agli *artt. 1, 3, 24 e 97 Cost.*

Con il secondo motivo si allega il difetto assoluto di motivazione su più fatti controversi e decisivi per il giudizio.

I due motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi appaiono infondati, non sussistendo le dedotte violazioni di legge e le allegate carenze motivazionali della sentenza impugnata. La Corte territoriale (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ha osservato che, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'Amministrazione è tenuta a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; ha quindi valutato il bando di selezione impugnato dal ricorrente e lo ha qualificato come un atto di gestione privatistico censurabile sotto il profilo della correttezza e buona fede. Ha conseguentemente valutato che l'aver l'amministrazione limitato l'accesso ai soli dipendenti inquadrati in D3 e previsto il possesso del diploma di laurea e la mancata fruizione dell'orario di lavoro part-time non era in contrasto con alcuna norma imperativa.

L'art. 9 del CCNL applicabile prevede infatti nella specificazione dei criteri generali di accesso alle Area delle posizioni organizzative espressamente il criterio "dei requisiti culturali posseduti", mentre non fa alcun riferimento alle mansioni di fatto svolte. Pertanto alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva i tre dipendenti si trovavano in posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente, sia perchè inquadrati in D3 sia perchè in possesso del diploma di laurea. Quindi la valutazione per cui l'Amministrazione, operando con i poteri del datore di lavoro privato, non aveva operato alcuna discriminazione ai danni del ricorrente e aveva, anzi, seguito quanto indicato dalla contrattazione collettiva applicabile - compiuta dalla Corte di appello - appare congrua e logicamente corretta e conforme alle norme applicabili. La questione del rispetto dell'interesse pubblico ad un corretto ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione appare non pertinente posto che la Corte di appello ha dimostrato che si erano seguite le indicazioni del contratto collettivo e che si è accertato che la professionalità dei tre funzionari ammessi all'APO era superiore a quella avanzata dal ricorrente. Del resto neppure al ricorso si indica con chiarezza quali sarebbero gli interessi di ordine pubblico violati dal Comune, una volta dimostrato che il bando di selezione non aveva carattere discriminatorio e seguiva le indicazioni della stessa contrattazione collettiva. Da ultimo la Corte di appello ha anche ricordato che, comunque, il ricorrente non aveva in alcun modo documentato e comprovato di rivestire una posizione più meritevole rispetto a quello dei tre colleghi inquadrati in D3, sicchè non poteva dirsi compiuta alcuna scelta discriminatoria di sorta.

Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 8 e 9 CCNL 31.3.199 e la violazione del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*, nonchè il difetto di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento del fatto decisivo ai fini del decidere che l'attribuzione della qualifica D3 non è essenziale al riconoscimento dell'APO e che la medesima si riferiva nella specie esclusivamente al profilo

economico dell'inquadramento.

I due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi appaiono infondati non sussistendo le allegate violazioni di legge e le dedotte carenze motivazionali. La Corte di appello ha attentamente e correttamente esaminato la questione dell'eventuale carattere discriminatorio del bando di selezione ed ha accertato che lo stesso rispondeva ai criteri indicati nel CCNL applicabile. Anche la Delib.

n. 578 del 2000 del Comune è stata vagliata e la Corte ha valutato che tale Delib. - programmaticamente - prevedeva l'attribuzione di incarichi specifici e temporanei di Apo per costituire un rapporto operativo per i dirigenti del Comune, ma non l'allargamento dell'area di vertice a tutti gli impiegati nella categoria D. Pertanto la motivazione appare congrua, logicamente coerente ed incentrata su una specifica valutazione di tutti i profili discriminatori allegati dal ricorrente, ivi compresa la citata Delib. del 2000.

Con il quinto motivo si allega la violazione degli artt. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999.

Con il sesto motivo si allega il difetto di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento del fatto sul punto di fatto decisivo che il ricorrente non rispondeva, in assoluto ed in comparazione, i requisiti professionali e lavorativi specifici per il riconoscimento dell'APO. Con il settimo motivo si allega il difetto assoluto di motivazione sul diniego di istruttoria che avrebbe potuto dimostrare l'esistenza dei requisiti professionali e culturali previsti dagli artt. 8 e 9 del CCNL. I tre motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto collegati appaiono infondati. Come già osservato la Corte territoriale ha richiamato precise disposizioni del CCNL applicabile e ha spiegato le ragioni per cui il bando di selezione appariva coerente con tali disposizioni. Mentre la motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure sono assolutamente generiche e richiamano in sintesi osservazioni già svolte nei precedenti motivi. Il settimo motivo appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione perchè ci si duole dell'avvenuta revoca dell'ammissione della prova richiesta (revoca comunque motivata) senza riportarne il contenuto e senza analiticamente spiegarne la decisività in relazione alle fonti contrattuali poste a base della decisione impugnata.

Con l'ultimo motivo si allega la violazione *dell'art. 92 c.p.c.* e difetto di motivazione.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente seguito il principio di soccombenza. La dedotta incertezza giurisprudenziale non sussiste avendo la Corte di appello applicato principi del tutto consolidati ed emergenti da chiare disposizioni di legge.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità - liquidate come al dispositivo - seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014